



D.R.S. n. 663

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SIGILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/03;
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/2007 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento regionale territorio e ambiente all'Ufficio speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
Visto il D.A. n. 175/GAB del 09/08/2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il D.A. n. 176/GAB del 09/08/2007 di approvazione del Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di emissione all'interno del territorio della Regione Siciliana;
Visto il D.A. n. 197/GAB del 12/09/2007 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n. 76/GAB del 27/04/2007;



Vista la nota acquisita dalla C.P.T.A. di Palermo con n. 31 del 17/01/07, con la quale la Ditta Prefabbricati Nord S.r.l. con sede legale nel Comune di Rende (CS), via Kennedy, ha fatto domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di prefabbricati per capannoni industriali, sito in via dell'Agricoltura 8, nel Comune di Isola delle Femmine (PA);

Visti gli elaborati progettuali allegati a detta nota e di seguito elencati (**Allegato 1**):

- Relazione tecnica;
- Iscrizione Camera di Commercio;
- Stralcio topografico;
- Planimetria scala 1:200;
- Diagramma a blocchi;
- N. 3 schede punto di emissione;
- N. 1 scheda sistema di abbattimento;
- Scheda riassuntiva delle emissioni;
- Scheda informativa generale;
- Dichiarazione del titolare;
- Copia documento di riconoscimento del titolare;
- Dichiarazione del tecnico;
- Copia documento di riconoscimento del tecnico;

Vista la nota integrativa della ditta acquisita al protocollo dello scrivente assessorato con n. 48730 del 18/06/08 (**Allegato 2**) con la quale vengono sostituite le schede tecniche dei punti di emissione E1, E2, ed il quadro riassuntivo delle emissioni;

Visto il parere favorevole della C.P.T.A. di Palermo del 05/12/07, trasmesso con nota n. 2519 del 20/12/07;

Visto il parere favorevole del comune di Isola delle Femmine reso in conferenza dei servizi in data 24/01/08 dal rappresentante del Comune Dott. Vincenzo Minagra;

Visto il verbale della conferenza di servizi convocata e tenutasi ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D. Lgs. 152/06 in data 24/01/08;

Vista la certificazione prodotta dal tecnico incaricato dalla ditta, nella quale si dichiara che la zona su cui sorge l'impianto in oggetto non è sottoposta ad alcun tipo di vincolo, datata 11/04/08 con nota n. 33694/ARTA del 29/04/08;

Constatato l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e credito n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/03;

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, alla Ditta Prefabbricati Nord S.r.l. con sede legale nel Comune di Rende (CS), via Kennedy,



l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di prefabbricati per capannoni industriali, sito in via dell'Agricoltura 8, nel Comune di Isola delle Femmine (PA). Gli atti e gli elaborati progettuali di cui in premessa, costituiscono parte integrante del presente Decreto.

- Art. 2** - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.
- Art. 3** - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti alle emissioni e prescrizioni.

Punto	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)
E1, E2	9.500	Polveri	20
		NOx	450
E3	2.500	Polveri	40

Le fasi di taglio e saldatura (punti E1 ed E2) devono essere condotte in locali con idonei ricambi d'aria e le relative emissioni devono essere captate e convogliate all'esterno mediante sistemi di abbattimento del particolato e dei fumi con efficienza non inferiore al 95 %. Il sistema di abbattimento deve essere dotato di strumento di controllo dell'efficienza filtrante (ad esempio pressostato differenziale).

I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili, visto il parere della C.P.T.A. di Palermo, e in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla ditta negli allegati tecnici di cui al progetto approvato.

Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs 152/06.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, alle prescrizioni di cui al parere della C.P.T.A. di Palermo del 05/12/07, e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

I punti di emissione presenti nell'impianto dovranno essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.

- Art. 4** - La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3, alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al



Sindaco territorialmente competente.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo degli impianti in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diverse.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente devono essere comunicati agli enti di cui sopra.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia dell'impianto in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg. 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la Ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3, la Provincia Regionale ed il D.A.P. competenti per territorio.

Art. 5 - La Ditta dovrà effettuare, con periodicità semestrale, a partire dalla data di messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti dandone congruo preavviso all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3/DTA, alla Provincia Regionale e al D.A.P. competenti per territorio, e dovrà comunicare agli stessi il risultato degli analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative a dette analisi chimiche.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il decreto assessoriale n. 31/17 del 25/01/99.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente 25/08/2000, ed all'allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06.

Per il controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto dal D.A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/07/97.

Gli Organi di controllo Provincia Regionale e D.A.P., effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Provincia e D.A.P.) competenti per territorio ed al Servizio 3 di questo Dipartimento, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Art. 6 - La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo 10 LUG. 2008

**Il Dirigente del Servizio 3**
Estratto dal inquinamento atmosferico
(Dott. Salvatore Anzà)